

**Scheda 10 – Lavoro e Affari sociali**

**Procedura di infrazione n. 2006/2441** - ex art. 258 del TFUE .

“Recepimento non corretto ed incompleto della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della Direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Tale Direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano per D.Lgs. 216/2003. In particolare, la Commissione ritiene che quest'ultimo non abbia esattamente attuato l'art. 5 della Direttiva suddetta, il quale impone ai datori di lavoro, in generale e senza distinzioni, di approntare “soluzioni ragionevoli”, affinché tutti i lavoratori disabili possano accedere ad un lavoro, svolgerlo, avere una promozione o ricevere una formazione. In proposito, le Autorità italiane sostengono che, nel quadro normativo italiano, le richieste misure di tutela sarebbero già ampiamente previste dalla L. 1999/68, la quale contiene diversi strumenti di sostegno del lavoratore disabile assunto tramite collocamento obbligatorio. Nonostante tali argomenti, la Commissione ritiene che il Decreto contestato (art. 1 comma 1), laddove specifica le categorie di disabili legittimati ad ottenere i trattamenti di cui sopra, finisce per non attribuire a tutti quanti i disabili i diritti previsti, senza, peraltro, imporre gli obblighi corrispettivi a tutti quanti i datori di lavoro. Detto Decreto, dunque, introdurrebbe un'indebita limitazione all'ambito di applicazione della Dir. 2000/78/CE. Inoltre, si rileva un'ennesima violazione della Direttiva in relazione alle specifiche norme, in essa contenute, per cui – per facilitare la difesa del disabile che lamenti l'esistenza di comportamenti discriminatori nei suoi confronti – si prevede che la vittima possa, a dimostrazione di tali comportamenti, addurre fatti semplicemente presuntivi di questi, laddove è piuttosto la controparte che è obbligata ad addurre piene prove dell'inesistenza delle condotte discriminatorie attribuitele (inversione dell'onere della prova). Tale semplificazione degli oneri probatori a carico del disabile verrebbe contraddetta dalla normativa italiana, in particolare dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101. Il provvedimento emanato dalle Autorità italiane, infatti, non solo avrebbe posto a carico del disabile l'obbligo di addurre fatti “gravi”, inserendo un requisito non previsto dalla Direttiva, ma avrebbe lasciato alla discrezione dell'organo giudicante di imporre o meno l'onere della prova al datore, per superare le allegazioni del disabile. La Direttiva, per converso, ha stabilito che l'inversione dell'onere della prova, a favore del disabile e in pregiudizio del datore, debba applicarsi comunque, senza che il magistrato possa disapplicare la previsione normativa.

**Stato della Procedura**

Il 29/10/09 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha replicato con nota del 29/12/2009, con la quale ha argomentato nel senso della conformità della Legge italiana alla normativa comunitaria.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 11 - Lavoro e Affari Sociali**

**Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, che, nel quadro generale di una disciplina intesa a garantire la parità tra i sessi in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni del lavoro stesso, sancisce, in particolare, il divieto di applicare alla donna un trattamento deteriore in ragione della sua maternità.

In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, contravverrebbe a tale disposizione, in quanto prevede, senza eccezioni, che le donne incinte o puerpere non possano assolutamente svolgere un lavoro notturno. In relazione alla normativa comunitaria sopra menzionata, si precisa come la stessa preveda il diritto, per le lavoratrici donne, ad essere esonerate dal lavoro notturno, qualora esse lo richiedano, con il simmetrico obbligo, per il datore di lavoro, di rispettare la loro volontà in tal senso, ma non l'estromissione obbligatoria delle medesime dalla possibilità di attendere a tale attività, qualora, spontaneamente, vi consentano. La circostanza per cui la normativa nazionale abbia sancito che la donna incinta o puerpera subisca per forza una sospensione della sua attività lavorativa, conservando solo l'80% della sua retribuzione, non risulterebbe conforme allo spirito della Direttiva, che, in favore della donna lavoratrice, ha invece statuito nel senso del diritto della stessa, qualora le condizioni della gravidanza o del puerperio lo permettano, di rimanere operativa e di conservare, pertanto, il 100% della sua retribuzione.

La Direttiva prevede altresì che la donna incinta o puerpera, quando lo stato di salute non le consente di mantenersi in esercizio nelle usuali condizioni lavorative, possa pretendere, nei limiti della fattibilità, di essere spostata ad altre mansioni, attraverso una ridefinizione dell'organizzazione del lavoro da parte del datore. In definitiva, la Direttiva è orientata a garantire al massimo, alla lavoratrice puerpera o incinta, l'operatività, onde evitarle, attraverso la sospensione dell'attività lavorativa, l'applicazione di un trattamento economico deteriore.

Rispetto, quindi, alla Direttiva comunitaria, la legislazione italiana appare penalizzare le lavoratrici di sesso femminile in ragione della circostanza della maternità, per cui si constata l'inadempimento all'art. 2, paragrafo 7 della stessa Direttiva.

**Stato della Procedura**

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

# Libera Circolazione delle Merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0218	Mancata attuazione della Direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0215	Mancata attuazione della Direttiva 2009/106/CE recante modifica della Direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2010/4188	Patent – Linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2010/0366	Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE che modifica le Direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al REg. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	SC C-47/09	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2011/0218 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della stessa entro il 1° dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione ritiene, dal momento che le misure succitate non le sono state ancora comunicate, che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/137/CE mediante Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 maggio 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2011/0215** - ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/106/CE recante modifica della Direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/106/CE recante modifica della Direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, Regolamenti e amministrative, idonee al recepimento della stessa nel diritto nazionale, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché il Governo italiano non ha ancora comunicato tali provvedimenti attuativi, la Commissione ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva di cui sopra non sarebbe stata ancora recepita in Italia.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. In data 11 marzo 2011 è stato emanato un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale si è data attuazione alla Direttiva 2009/106/CE. Pertanto, in data 19 maggio 2011, la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura di infrazione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2010/4188** - ex art. 258 del TFUE.

“Patent linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con la normativa comunitaria, di alcune norme di cui al Decreto Legislativo 10/2/05 n. 30, come modificato dal Decreto Legislativo 13/8/10. Ai sensi dell'art. 68 di detto Regolamento, il termine per l'avvio della procedura amministrativa, finalizzata al rilascio di autorizzazione alla messa in commercio di un prodotto medicinale per uso umano, deve individuarsi avendo riguardo alla circostanza che il principio attivo, contenuto in tale prodotto, sia stato brevettato (o reso oggetto di un certificato complementare di protezione), ovvero non lo sia stato. Pertanto, qualora il prodotto “di riferimento” risulti coperto dai suddetti diritti di proprietà industriale, l'operatore che intenda commercializzare un altro prodotto contenente lo stesso principio attivo può attivare la relativa procedura autorizzativa, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza degli effetti del brevetto stesso o del diritto equivalente. A tal proposito, la Commissione osserva che la suddetta normativa nazionale ha definito i termini, concernenti le pratiche per la commercializzazione del prodotto in oggetto, in difformità da quanto previsto, al riguardo, dalla Direttiva 2001/83/CE. Quest'ultima, precisa la Commissione, intende regolamentare esaustivamente la materia della registrazione ed immissione sul mercato dei prodotti medicinali per uso umano. Quindi, poichè la Direttiva si propone un'armonizzazione completa della fattispecie in oggetto, le legislazioni interne dei singoli Stati membri non possono, sul punto, introdurre criteri alternativi a quelli da essa stabiliti. Nello specifico la Direttiva menzionata, laddove stabilisce i termini concernenti la procedura autorizzativa in argomento, prescinde completamente da considerazioni sulla possibilità che il “prodotto di riferimento” risulti coperto da brevetto o da forma analoga di proprietà industriale. Per converso, essa Direttiva attribuisce rilevanza a circostanze differenti, come quando stabilisce che l'autorizzazione all'immissione, sul mercato, della specialità medicinale in questione, non possa essere consentita prima che siano trascorsi almeno otto anni dall'autorizzazione alla commercializzazione del relativo “prodotto di riferimento”. Ovviamente, non si deve ritenere che il legislatore europeo non tuteli la proprietà industriale: esso dispone, anzi, che i prodotti medicinali, analoghi a quelli brevettati, non possano essere commercializzati sino alla scadenza del brevetto stesso. Semplicemente, i termini per il rilascio dell'autorizzazione, di cui sopra, sono definiti dalla UE indipendentemente dall'esistenza, o meno, di un diritto di brevetto (o equivalente) sul “prodotto di riferimento”. In relazione al fatto, infine, per cui il Consiglio di Stato italiano ha riconosciuto che la normativa europea, circa i tempi relativi all'autorizzazione al commercio dei suddetti prodotti, non attribuisce rilievo all'esistenza di un brevetto o simili sul “prodotto di riferimento”, la Commissione ritiene che l'esistenza di meri pronunciamenti giudiziali conformi alla normativa europea non consente, di per sé, il superamento di una procedura di infrazione, essendo necessario, a tal fine, che il legislatore nazionale imponga una normativa interna che sostituisca, con effetto generale, quella in conflitto con il diritto comunitario.

**Stato della Procedura**

In data 15 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2010/0366 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le Direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente; Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione europea eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE, emanata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea in data 16 dicembre 2008, di adeguamento di previgenti Direttive al Regolamento n. 1272/2008/CE relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Detto Regolamento, cui la Direttiva in questione intende adattare le precedenti Direttive comunitarie in materia, si propone di stabilire, in ordine alle sostanze chimiche e alle loro miscele, degli standards finalizzati a garantire la salute umana e l’integrità dell’ambiente contro i pericoli derivanti dalla circolazione di detti prodotti. Tali parametri sono stati mutuati sia dagli studi promossi, in tal senso, dalle Nazioni Unite e dalla Comunità internazionale nel suo complesso, sia dalla quarantennale esperienza, in punto di legiferazione sulle sostanze chimiche, delle Comunità europee.

L’art. 7 della Direttiva sopra menzionata stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, adeguate al recepimento della Direttiva stessa nell’ordinamento interno, entro la data del 1° aprile 2010.

Poiché il Governo italiano non ha comunicato alla Commissione le suddette misure attuative della Direttiva, nemmeno a seguito di invio di Messa in Mora in data 27 maggio 2010, la Commissione stessa ne deduce che dette misure non sono state ancora adottate e che, pertanto, la stessa non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 28 ottobre 2010 è stata inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/112/CE mediante Decreto del 10 dicembre 2010, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2007/4764** - ex art. 258 del TFUE.

“Ostacoli all’importazione dei ricevitori radio in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Viciazione**

La Commissione europea contesta all’Italia la non compatibilità della legislazione interna sui ricevitori radio con l’art. 28 TCE, che sancisce il principio del libero scambio delle merci. In particolare, il Decreto n. 548/1995 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dispone all’art. 2, paragrafo 1, che in Italia i ricevitori radio possono sintonizzarsi solo sulle bande di frequenza indicate negli allegati ai Decreti del 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987, emanati dallo stesso Ministero. Tali regole, inoltre, sono state ribadite da un altro Decreto dello stesso Ministero, emesso il 28/8/1995. Peraltro, il paragrafo 2 del suddetto art. 2 prevede che la rispondenza dei ricevitori sonori alle prescrizioni di frequenza, come indicate nei Decreti del 1985 e del 1987, debba essere attestata da un certificato di conformità inserito nel manuale d’uso degli apparecchi stessi. A tal proposito, pur prevedendo la legislazione nazionale che gli standards, di cui sopra, debbano indifferentemente applicarsi sia ai ricevitori radio fabbricati in Italia sia a quelli fabbricati e commercializzati in altri Paesi membri, la Commissione osserva che, di fatto, gli operatori che esportano i ricevitori da altri Stati membri vengono a trovarsi in condizioni di svantaggio rispetto agli operatori italiani, poiché rischiano l’evenienza che un prodotto, realizzato con tutti i requisiti di commerciabilità previsti dalle legislazioni interne degli altri Stati e a norma secondo la legislazione europea, risulti tuttavia inidoneo ad entrare sul mercato italiano, con l’ulteriore ostacolo per cui il prodotto stesso, per ragioni tecniche, non potrebbe essere adattato alle prescrizioni italiane successivamente alla sua fabbricazione. Si sottolinea inoltre che, anche se i ricevitori importati fossero conformi alla legislazione nazionale, gli importatori dovrebbero comunque allegare, al manuale di istruzione, un’“attestato” probante tale adeguatezza. Quindi l’operatore trasfrontaliero deve sopportare, affinché il suo prodotto possa accedere al mercato italiano, delle spese di certificazione supplementari, rispetto a quelle che dovrebbe sostenere per l’ingresso del prodotto stesso negli altri Stati UE. Inoltre, tale certificazione sarebbe pleonastica, in quanto proverebbe soltanto la conformità del prodotto a norme nazionali perfettamente equivalenti, quanto a livello di sicurezza garantito, a quelle interne allo Stato di provenienza della merce stessa. Pertanto, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, tali limiti - concernenti la circolazione dei ricevitori trasfrontalieri sul mercato italiano - sarebbero incompatibili con il principio della “libera circolazione delle merci” sancito dall’art. 34 TFUE (già 28 TCE), il quale vieta tutte le misure nazionali di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni da altri Paesi membri. Peraltro, gli stessi trattati comunitari ammettono che il principio in questione possa essere soggetto a deroga, essendo ammissibili gli ostacoli – rispetto alla circolazione intracomunitaria delle merci - funzionali alla tutela di imperative ragioni pubbliche. Tuttavia l’Italia non avrebbe, a tutt’oggi, prodotto alcuna rigorosa dimostrazione che le prescrizioni restrittive, di cui sopra, siano necessarie alla tutela di un qualche interesse pubblico inderogabile.

**Stato della Procedura**

In data 28 ottobre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 6 – Libera circolazione delle merci**

Procedura di infrazione n. 2007/4125 - ex art. 258 del TFUE

“Restrizioni alla commercializzazione dell’acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati membri”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea sostiene che la legislazione italiana, relativa ai requisiti microbiologici delle acque destinate all’uso umano, sia incompatibile con l’art. 34 del TFUE. Quest’ultimo sancisce il principio della “libera circolazione delle merci” in tutta l’area UE, con il conseguente divieto, per gli Stati membri dell’Unione, di adottare, fra l’altro, normative nazionali che abbiano l’effetto di scoraggiare l’ingresso, nel mercato interno, di prodotti provenienti da altri Paesi membri. Al riguardo, la Commissione osserva che il disposto dell’art. 1, co.1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 27/2002 introduce una limitazione al commercio, in territorio italiano, di acqua imbottigliata destinata al consumo umano, ove sia stata fabbricata negli altri Stati UE. Infatti, le disposizioni menzionate prevedono che i valori microbiologici di dette acque debbano essere presenti non solo al momento dell’imbottigliamento, ma in relazione a tutta la catena di distribuzione e, quindi, anche in fase di commercializzazione o, comunque, di messa a disposizione del prodotto per il consumo. Pertanto, come rilevato nei reclami avanzati da operatori esteri del settore, i produttori trasfrontalieri dell’articolo in questione non possono accedere al mercato italiano. Infatti il prodotto trasfrontaliero, pur rispettando i requisiti esigiti dalla Direttiva comunitaria 98/83/CE (presenza dei valori microbiologici solo al momento dell’imbottigliamento) e, quindi, risultando commerciabile negli altri Stati UE, non presenta i parametri richiesti dalla legislazione interna italiana. Al riguardo, la Commissione osserva che, seppure la Direttiva citata ammette che la normativa nazionale dei singoli Stati UE (e quindi anche la normativa italiana) introduca misure di controllo, circa la qualità dell’acqua, più rigorose di quelle previste dalla Direttiva stessa, tale disciplina nazionale non può, in ogni caso, porsi in contrasto con i principi fondamentali sanciti dai Trattati. Nel novero di detti principi ricorre, in effetti, quello relativo alla “libera circolazione delle merci”. Ne deriva che l’ordinamento italiano, in quanto lesivo, sul punto, del predetto principio, configgerebbe per ciò stesso con la disciplina europea. Peraltro, le medesime norme nazionali avrebbero violato, altresì, l’art. 8, par. 1 della Direttiva 98/34/CE, il quale stabilisce che ogni normativa interna, che introduce una regola o un requisito a titolo di condizione necessaria affinché un prodotto possa essere legalmente commercializzato, deve essere notificata alla Commissione europea già a livello di mero progetto. Tale notifica viene prescritta per consentire alle Autorità europee una valutazione preliminare di compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/10 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno inserito nella Legge Comunitaria 2010 un emendamento al D.Lgs 27/2002, finalizzato ad abrogare le norme contestate, onde ottenere l’archiviazione della procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2005/5055 - ex art. 258 del TFUE****“Ostacoli all’importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze - AAMS**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in tema di apparecchi di intrattenimento, è incompatibile con gli artt. 28 e 30 TCE, che fanno divieto agli Stati membri di introdurre restrizioni quantitative, o altre misure con effetto equivalente, alle importazioni di prodotti da altri Stati membri. Vengono in considerazione, in particolare, il Decreto AAMS dell’8/11/2005 e la Circolare esplicativa del 18/11/2005, i quali, nella prospettiva di evitare la diffusione di prodotti che possano incoraggiare il gioco d’azzardo - con il rischio non solo di creare nelle fasce sociali più a rischio, come i minori, forme di dipendenza pericolose, ma di favorire l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore - hanno previsto penetranti limiti alla commercializzazione dei giochi di intrattenimento. Per esempio, i giochi che distribuiscono vincite pecuniarie, anche ove siano consentiti in altri Stati UE, non possono essere importati in Italia in ogni caso. Sul punto specifico la Commissione osserva che, in effetti, il divieto in oggetto si giustifica in ragione delle suddette esigenze di protezione dell’ordine pubblico, riguardate dagli stessi Trattati europei come idonee a consentire una deroga al principio della libera circolazione delle merci. Tuttavia, risulta che la normativa italiana si opponga altresì all’importazione, oltre che dei giochi di cui sopra, anche di altri giochi che non prevedono vincite pecuniarie e che, quindi, non possono definirsi di “azzardo”. Si tratta, in proposito, dei giochi che simulano il gioco delle carte o dei dadi, il cui successo non dipende esclusivamente dall’abilità del giocatore, ma anche da elementi casuali (aleatori). La ragione di quest’ultimo divieto dipende, secondo le Autorità italiane, dal fatto che tali apparecchi consentirebbero al consumatore di imparare tecniche di gioco idonee a trasformarsi, tramite una facile modifica degli apparecchi stessi, in giochi propriamente “d’azzardo”. Al riguardo, la Commissione ritiene che l’Italia potrebbe perseguire le suddette esigenze, inerenti all’ordine pubblico, attraverso misure meno drastiche rispetto a quella del divieto assoluto di importazione dei giochi in oggetto (come un semplice divieto ai minori di partecipare al gioco stesso). Si contesta infine all’Italia che, anche per i giochi ammessi dalla legislazione nazionale, quest’ultima prevede un costoso sistema di controlli amministrativi, onde verificarne la corrispondenza ai requisiti di Legge. Tali procedure, pur estese anche all’analogo prodotto italiano, risultano di fatto più gravose per l’operatore straniero, che potrebbe aver già subito controlli affini nel paese di provenienza. Peraltro, la normativa italiana prevede un ennesimo limite alla circolazione delle merci, consistente nella necessità che l’impresa straniera (compresa quella di altri Stati UE), debba comunque dotarsi di una sede secondaria in Italia, se vuole importarvi i giochi di intrattenimento consentiti. Le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione, il 6/5/10, un progetto di Decreto finalizzato al superamento delle censure comunitarie, segnalando altresì - quanto alla previsione della necessità che l’impresa estera importatrice dei giochi abbia una sede secondaria in Italia - che la Circolare 2010/14081/Giochi/Adi avrebbe eliminato tale requisito.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 8 – Libera circolazione delle merci**

Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex art. 258 del TFUE.

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole.

**Violazione**

La Corte di Giustizia ritiene che l'Italia abbia violato le Direttive 2000/36/CE e 2000/13/CE, per aver emesso una normativa non conforme ad alcune disposizioni contenute nelle Direttive stesse. La prima Direttiva menzionata si propone di regolamentare l'utilizzo, nella fabbricazione dei prodotti di cioccolato, di grassi vegetali diversi dal burro di cacao. In particolare, la Direttiva dispone che l'aggiunta di detti grassi, nei prodotti di cioccolato, è consentita solo fino ad un massimo del 5% e che essa dovrà essere portata a conoscenza del consumatore mediante inserimento, nell'etichettatura, dell'avviso “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”. La Direttiva intende altresì armonizzare in modo completo, per tutti gli Stati UE, le denominazioni utilizzabili per i prodotti di cioccolato, al fine di unificare il mercato europeo di tali prodotti. Pertanto l'art. 4 esclude la possibilità che le legislazioni interne ai singoli Paesi membri introducano denominazioni diverse, rispetto a quelle di cui all'Allegato I della Direttiva stessa. Infatti, l'informazione resa al cliente deve rendersi compatibile con il predetto divieto dell'uso di denominazioni di vendita non considerate dalla Direttiva. Al riguardo, per converso, il legislatore italiano ha previsto (art. 28, co 1, Legge 1/3/2002, n. 39) che, laddove il prodotto di cioccolato non contenga grassi vegetali diversi dal burro di cacao, le denominazioni di vendita debbano essere completate con l'aggiunta, al sostantivo cioccolato, dell'aggettivo “puro”, ovvero che, in altra parte dell'etichetta, venga inserita la dicitura “cioccolato puro”. In proposito, la Corte di Giustizia sottolinea che il legislatore italiano, onde tutelare il consumatore (che anche la Direttiva europea ritiene, comunque, meritevole di essere edotto circa la presenza o meno di grassi diversi dal burro di cacao), ha introdotto “denominazioni di vendita” non ammesse dalla Direttiva medesima e, per ciò stesso, vietate. Infatti, la dicitura “cioccolato puro” costituirebbe una vera e propria “denominazione”, non potendo essere intesa, come vorrebbero le Autorità italiane, come una parte dell'etichetta estranea alla denominazione. Quindi, la scelta nazionale di introdurre - per il cioccolato totalmente privo di grassi vegetali diversi dal burro di cacao - una distinta denominazione, contrasta con l'approccio della Direttiva alla materia. Secondo le Autorità comunitarie, l'assenza o presenza dei grassi predetti può essere senz'altro segnalata, ma in modo tale da non modificare mai la stessa denominazione di vendita. Se infatti, per segnalare che il prodotto di cioccolato non contiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao - nemmeno nella percentuale del 5% - fosse consentito adottare la specifica denominazione di “cioccolato puro”, il consumatore potrebbe assumere l'erroneo convincimento che il prodotto così denominato sia superiore in qualità - in quanto “puro” - a quello che contiene tali grassi nella predetta modesta percentuale del 5%.

**Stato della Procedura**

In data 25/11/10 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

## Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2010/2143	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2009/2255	Esercizio di poteri speciali.	PM	No	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 4 2007/4601	Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	SC C-565/08	No	Variazione di stadio (da RC a SC)

**Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che sancisce il principio della "libertà di circolazione" dei cittadini di ogni Stato UE nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione. La normativa italiana lesiva di tale principio è stata riscontrata nell'art.1, par.1, della L. n. 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A 4 allegate alla stessa Legge). In seguito, la violazione suddetta sarebbe stata perpetuata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'insieme di tutti i provvedimenti sopra menzionati risulta che gli insegnanti - in possesso di determinati titoli professionali rilasciati esclusivamente da istituzioni italiane (a seguito della frequentazione del corso biennale "SSIS", ovvero dello specifico corso presso le "scuole quadriennali di didattica della musica") - sono collocati, nelle predette graduatorie, in posizione più vantaggiosa, rispetto ai soggetti che si trovino in possesso di titoli comparabili conseguiti in altri Stati membri. Nello specifico, risulta alla Commissione che i soggetti detentori dei suddetti titoli italiani abbiano diritto al conteggio, ai fini del collocamento in graduatoria, di 30 punti supplementari, rispetto ai portatori di attestati comparabili rilasciati all'estero. Né sembrerebbe condivisibile l'obiezione, sollevata dalle Autorità italiane, per cui i punti di vantaggio sarebbero in realtà 24, dal momento che 6 punti, dei 30 suddetti, verrebbero attribuiti a tutti i detentori di titoli professionali, anche conseguiti in altri Paesi membri. Al riguardo, la Commissione replica di essere a conoscenza di alcune sentenze emesse dal TAR Lazio, con le quali si sarebbe disposto, con efficacia retroattiva, che i 6 punti in questione non potessero essere attribuiti ai titolari di qualifiche europee, per cui il vantaggio degli insegnanti italiani su quelli comunitari sarebbe, effettivamente, di 30 punti. La Commissione rileva, pertanto, che il sistema italiano determinerebbe, per quanti sono in possesso di certi titoli professionali stranieri (quand'anche riconosciuti in Italia), uno svantaggio rispetto agli intestatari di titoli italiani comparabili. Tale circostanza, unita al fatto che i soggetti muniti di titolo straniero sono prevalentemente lavoratori migranti da altri Stati UE, si tradurrebbe in una discriminazione di questi ultimi rispetto all'accesso al mercato italiano del lavoro. Consci di detta limitazione, gli stessi migranti sarebbero disincentivati a trasferirsi in Italia, subendo, di fatto, un ostacolo alla libertà di circolare nel territorio italiano, a dispetto della libertà riconosciuta dall'art. 45 TFUE di cui sopra. L'Italia replica che il favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuirebbero una maggiore conoscenza delle materie insegnate in Italia; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione del periodo di insegnamento, coevo al corso, nelle rispettive graduatorie. Riguardo al primo punto, la Commissione osserva che - ove un titolo straniero, attinente il campo della preparazione professionale dei docenti, venga "riconosciuto" in Italia - il suo possessore deve ritenersi automaticamente idoneo ad operare, a pieno titolo, nel sistema italiano della pubblica istruzione.

**Stato della Procedura**

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2010/2143 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 7 della Direttiva 2005/36/CE, quest'ultima recante la disciplina relativa al riconoscimento, in ogni Stato membro dell'Unione europea, delle qualifiche professionali conseguite in un diverso Stato membro. In particolare, l'art. 7 della menzionata Direttiva dispone che il prestatore di servizi proveniente da uno Stato membro, il quale per la prima volta intenda eseguire le sue prestazioni in uno Stato membro diverso, possa essere obbligato dalla normativa interna di quest'ultimo Stato a fornire una dichiarazione scritta, contenente alcune indicazioni. Tali dati attengono, in generale, all'esistenza di garanzie nei confronti dei potenziali interlocutori economici del prestatore stesso, come quelle relative alle circostanze che l'operatore sia munito di copertura assicurativa, che non presenti precedenti penali, che risulti regolarmente stabilito in uno Stato della UE e che sia altresì in possesso, ai sensi della normativa nazionale di quello stesso Stato, di abilitazione all'esercizio della attività di erogazione di servizi che gli è propria. In ogni caso, la regolamentazione contenuta nel citato art. 7 non fa riferimento ad un termine temporale tassativo, entro il quale il prestatore sia tenuto a fornire, alle Autorità dello Stato ospitante, l'informativa di cui sopra. Viceversa, il Decreto Legislativo emanato dal Governo italiano il 9 Novembre 2007, n. 206, impone al prestatore di servizi straniero - quindi, proveniente anche da un altro Stato membro UE - il quale intenda per la prima volta operare in Italia, di farne comunicazione alla competente Autorità almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, salvi i casi di urgenza. Pertanto, la normativa nazionale impone all'erogatore di servizi transfrontaliero, ai fini dell'accesso al mercato italiano, un'onere relativo al rispetto di una scadenza, che non risulta tuttavia previsto dalla legislazione europea. A sostegno della normativa italiana, il Governo italiano ha dapprima segnalato che, di fatto, nessuna Amministrazione interna, in occasione della ricezione della comunicazione suddetta, procede alla verifica del rispetto del termine finale come sopra indicato, per cui la normativa nazionale relativa al termine dei 30 gg. è sempre rimasta, in concreto, lettera morta. Di rimando, la Commissione europea ha rilevato che l'esistenza di una mera prassi amministrativa non garantisce, di per sé, che lo Stato membro si sia conformato alle prescrizioni comunitarie, dal momento che un comportamento amministrativo è facilmente esposto a modifiche. Pertanto, ritiene la Commissione che lo Stato membro possa ritenersi in linea con gli obblighi di adattamento alla normativa europea solo se i suoi atti normativi, e non solo quelli amministrativi, sono compatibili con la stessa legislazione europea.

**Stato della Procedura**

Il 24/11/2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura, il Governo italiano - come da nota della Presidenza del Consiglio alla Rappresentanza Permanente presso la UE in data 28/12/10 - ha presentato un emendamento alla Legge Comunitaria 2010, recante la soppressione, nel corpo del D. Lgs n. 206/2007, del termine di 30 giorni per la comunicazione di inizio della prestazione del servizio in territorio italiano, da parte dell'operatore transfrontaliero.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE****“Esercizio di poteri speciali”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla libertà di circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento di impresa. Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. “poteri speciali”, come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell’art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell’art.4 della Finanziaria 2004, dei diversi DPCM adottati in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui “Enel s.p.a.”, “Finmeccanica s.p.a.”, “Eni s.p.a.”, “Snam Rete Gas s.p.a.” e “Terna s.p.a.”. Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l’importanza “strategica” di tali società, la normativa italiana intende, pertanto, impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da entità collegate a Stati od organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l’erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti la difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM - che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di “poteri speciali” all’azionista Stato. Detti “poteri speciali” consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all’acquisto di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare “interessi vitali dello Stato”. Pertanto la normativa nazionale, nell’intento di evitare le “scalate” a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto basato sulla tutela di interessi pubblici definiti “vitali”, ma non puntualmente individuati, in modo da concedere all’azionista Stato un’accentuata supremazia rispetto agli altri azionisti. Il prepotere statale, dunque, renderebbe l’acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, e un ostacolo alla libera circolazione dei loro capitali (l’acquisto di quote “di portafoglio”, cioè tali da non implicare il controllo della società, è una forma di investimento di capitali) e una limitazione alla loro libertà di stabilimento (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un “veto” rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo alle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

**Stato della Procedura**

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che il MEF – Dipartimento del Tesoro è attualmente impegnato nella preparazione di un vasto disegno di riforma del sistema dei “poteri speciali”, onde superare la presente procedura di infrazione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l’art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta l’incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana in materia di farmacie con l’art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento di impresa.

In particolare, si rileva l’illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all’apertura o all’esercizio di una farmacia, nonché di “gestire” una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro paese, di un’autorizzazione siffatta, non potranno aprire una farmacia in Italia, nè assumerne l’esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di “amministratori” di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e, di conseguenza, la violazione della libertà degli operatori transfrontalieri di installare un’impresa in ogni Stato membro. Le Autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l’adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un’unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, pubblica sicurezza e ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico come quello relativo alla creazione di un mercato concorrenziale. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti (non il singolo farmacista) possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito di farmacie, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella provincia dove la società stessa ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri Paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola provincia e, in secondo luogo, impongono alle stesse società, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo la loro libertà di mantenere detta sede all’estero e di ubicare in Italia una mera filiale.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.